



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P. I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriù@comune.villaurbana.or.it

T.fax 0783/44030

BANDO PUBBLICO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2017

Il Responsabile del Servizio

VISTO l'art. 11 della L. n. 431 del 09/12/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo) che ha istituito il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;

VISTI i commi 7 e 8 dell'art. 11 della L. 431/1998, che pongono in capo alle Regioni la ripartizione delle risorse tra i Comuni e in capo ai Comuni il compito di provvedere a definire l'entità e le modalità di erogazione del contributo individuando, con appositi bandi pubblici, i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive impartite con Decreto Ministeriale

VISTO il D.M. LL.PP. del 07/06/1999 con il quale vengono stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei suddetti contributi integrativi di cui al precedente punto e stabiliti gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni necessari ai fini dell'assegnazione dei contributi in favore degli aventi diritto;

DATO ATTO che il medesimo decreto stabilisce tra l'altro che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni, con cadenza annuale, mediante procedimento ad evidenza pubblica e formazione di apposita graduatoria;

DATO ATTO che la Giunta regionale con deliberazione n. 25/13 del 23.05.2017 ha, tra l'altro, dato mandato alla Direzione Generale di questo Assessorato di predisporre e pubblicare il bando per l'annualità 2017 e ha fissato la scadenza del 31 luglio 2017 per la presentazione delle istanze comunali.

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 20555/577 del 25.05.2017 con la quale è stato approvato il bando per l'annualità 2017;

IN ESECUZIONE della propria determinazione n. 134 del 20/06/2017;

RENDE NOTO

CHE ai sensi dell'art. 11 della L. n. 431 del 09/12/1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" è indetto un bando pubblico per la presentazione delle richieste di contributi integrativi, in attuazione della Delibera Regionale n. 25/13 del 23.05.2017 che individua le modalità di determinazione dei contributi per l'Annualità 2017.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Dal 20.06.2017 al 21.07.2017

ART. 1 DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi di cui al presente bando, sono coloro che **alla data di presentazione della domanda**, siano titolari di contratti di locazione ad uso residenziali di unità immobiliare di proprietà privata site nel Comune di Villaurbana e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Anche per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva

La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 06.08.2008, n.133).

La locazione deve:

- ✓ risultare da un contratto regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- ✓ sussistere al momento della presentazione della domanda;
- ✓ permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni e costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- ✓ i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.
- ✓ I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale .
- ✓ Gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica , assoggettati al regime dei canoni di edilizia residenziale.
- ✓ I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2 – REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

Possono presentare la domanda per beneficiare dei contributi sopra indicati i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Residenza anagrafica nel Comune di Villaurbana presso l'unità immobiliare alla quale si riferisce la richiesta di contributo;
- 2) Essere titolari di un contratto regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro ed in corso di validità, per una unità immobiliare di proprietà privata ad uso residenziale sita nel Comune di Villaurbana e occupata a titolo di abitazione principale ed esclusiva;
- 3) Essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
- 4) Per gli immigrati, oltre ai suddetti requisiti, è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dovranno permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente riconosciuto.

ART. 3 - REQUISITI REDDITTUALI DEI RICHIEDENTI:

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- a) **FASCIA A) ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore all'importo corrispondente alla somma di due pensioni minime INPS (€13.049,14), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € **3.098,74**;
- b) **FASCIA B): ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo concedibile per la fascia B non può essere superiore a € **2.320,00**.

ART. 4 - ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI:

Sono esclusi:

- 1) I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.
- 2) I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale .
- 3) Gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica , assoggettati al regime dei canoni di edilizia residenziale.
- 4) I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- 5) I richiedenti che non siano titolari di un contratto regolarmente registrato;
- 6) I richiedenti in possesso di un reddito superiore a quello stabilito per le fasce A e B;
- 7) Le domande pervenute oltre il termine di scadenza.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo risultante dal contratto, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Copia del bando e del modulo di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Servizi Amministrativi-Finanziari nei giorni: martedì – giovedì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e scaricabili dal sito www.comune.villaurbana.or.it.

La domanda per la partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Villaurbana e dovrà essere corredata della documentazione sotto indicata:

- Fotocopia del contratto di locazione riportante il timbro di registrazione all'Ufficio del Registro.
- Fotocopia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'annualità 2016;
- Copia delle ricevute dei canoni di locazione versati fino alla presentazione della domanda;
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- Per gli immigrati regolari - Certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione
- Certificazione ISEE in corso di validità relativa al nucleo familiare del richiedente.

La domanda dovrà essere presentata **improrogabilmente entro e non oltre il giorno 21 LUGLIO 2017** all'Ufficio Protocollo o all'Ufficio Servizi Amministrativi-Finanziari del Comune di Villaurbana.

ART. 7 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procederà alla istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza al contenuto del presente bando.

Accertato che la Regione Sardegna ha previsto tempi stretti per la gestione della procedura e l'invio delle richieste da parte dei Comuni, in attesa di disporre dell'attestazione ISEE, si consiglia di presentare la domanda allegando la DSU che verrà rilasciata dai CAF al momento di presentazione della richiesta, in modo che l'Ufficio Servizi Sociali possa verificare la regolarità della richiesta stessa e richiedere eventuale integrazione.

La graduatoria di coloro che presentano i requisiti per l'eventuale concessione del contributo, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune di Villaurbana.

Si provvederà a comunicare in forma scritta soltanto l'eventuale esclusione dalla graduatoria stessa ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e sue integrazioni e modificazioni.

ART. 8 - ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Villaurbana fissa l'entità dei contributi nel rispetto dei limiti massimi indicati dalla Regione Sarda e riportati di seguito.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto dagli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone è considerato sopportabile, quando non supera le percentuali di incidenza sulla situazione reddituale del nucleo familiare indicate ai punti A e B dell'art. 2 del presente bando.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2017 in seguito a proroga o rinnovo, oppure, in seguito a stipula di un contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

Nel caso di contratto scadente in data posteriore al termine di chiusura del bando comunale, il Comune calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2017 provvedendo, prima dell'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo della incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul reddito e, quindi, l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei relativi canoni.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

L'importo del contributo sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2017 per i contratti già stipulati a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

I contributi di importo inferiore a 51,65 Euro annui non verranno liquidati.

In ogni caso, l'ammontare di contributo rapportato ad anno non può essere superiore a € 3.098,74 per i nuclei familiari appartenenti alla fascia A e ad € 2.320,00 per i nuclei familiari appartenenti alla fascia B.

L'erogazione dei contributi sarà subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino all'effettiva disponibilità.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno si provvederà a ripartire i contributi, tra gli aventi diritto, proporzionalmente alla percentuale trasferita dalla Regione al Comune.

Entro il 31.07.2016, il Comune invierà alla Regione Sardegna una comunicazione contenente l'elenco dei beneficiari suddiviso per fasce e l'ammontare dell'entità del contributo per ciascun beneficiario, nonché il fabbisogno complessivo **e soltanto dopo che la Regione Sardegna avrà provveduto alla ripartizione e all'accreditamento delle risorse finanziarie tra i diversi Comuni, l'Amministrazione Comunale, sulla base di tale ripartizione ed effettuata la verifica sulla persistenza dei requisiti dei beneficiari, procederà all'erogazione del contributo.**

L'erogazione del contributo, sarà subordinata alla presentazione al Comune di Villaurbana entro il 31 Gennaio 2018 della copia delle ricevute relative al pagamento dei canoni di locazione relativi all'annualità 2017. La mancata presentazione delle ricevute entro il termine indicato, comporterà l'automatica esclusione dal contributo. Si precisa che il contributo spettante si riferisce all'anno 2017; esso sarà calcolato sulla base delle condizioni dichiarate in domanda ed è subordinato alla permanenza dei requisiti per tutto l'anno 2017.

ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche avvalendosi di soggetti esterni quali ad esempio la AGENZIA DELLE ENTRATE, GUARDIA DI FINANZA, l'INPS e/o di qualunque altro Ente certificante.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituale e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso l'Ufficio Servizi Amministrativi del Comune di Villaurbana, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli "sensibili", è obbligatorio per l'istruttoria della pratica in oggetto.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villaurbana.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Villaurbana, lì 20.06.2017

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
(Rag Maria Paola Deriu)